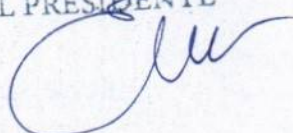


24 SET. 2026

PROT. N. 1086
INDICE: 4.5.1/4

Visto
Verona, 24.9.26
IL PRESIDENTE


**TRATTAMENTO DEL GESTORE DEL FONDO PUBBLICO DOPO
L'ESCUSSIONE DELLA GARANZIA**

Il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Verona, sentiti i Giudici della Sezione addetti alla trattazione delle procedure concorsuali, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 25083/2026 del 06 settembre 2026 la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione relativa alla modalità con la quale il credito del Gestore del Fondo di garanzia pubblica può e deve esser fatto valere nell'ambito della procedura fallimentare (ma i principi enunciati valgono anche per quella di liquidazione giudiziale); in estrema sintesi, la Corte ha affermato che:

- si tratta di surrogazione legale ex art. 1203, n. 3, c.c., e quindi trova applicazione l'art. 115, comma 2, l. fall. (o, nel caso di liquidazione giudiziale, l'art. 230, comma 2, CC.II.), sempre che la banca garantita si sia già insinuata allo stato passivo; diversamente, occorre una domanda di ammissione al passivo;
- la rettifica dello stato passivo è atto del curatore, cui spetta verificare i presupposti della surroga e sollevare eventuali eccezioni;
- il rimedio impugnatorio è, conseguentemente, quello previsto dall'art. 36 l. fall. (o, in caso di liquidazione giudiziale, dall'art. 133 CC.II.), e quindi il contraddittorio con gli altri creditori è riservato solo a questa fase.

In adesione a tale indirizzo, si dispone quanto segue:

1. Una volta ricevuta la comunicazione di surroga del Gestore del Fondo di garanzia pubblica, il curatore provvederà a identificare il finanziamento cui essa si riferisce – se del caso chiedendo chiarimenti al medesimo Gestore – ed a

verificare, quindi, se il credito restitutorio della banca garantita sia stato ammesso o meno allo stato passivo;

2. Nell'ipotesi in cui il credito non risulti ammesso allo stato passivo, il curatore comunicherà la circostanza al Gestore, facendo presente che la surroga non può essere disposta e che occorre presentare domanda di ammissione al passivo nei termini di legge;

3. In questa maniera si procederà sia nel caso di mancata presentazione della domanda di insinuazione da parte della banca garantita, sia in quello in cui l'ammissione del credito della banca sia stata disposta a titolo di restituzione di indebito, sia, infine, in nel caso di rigetto della domanda della banca; in queste ultime due ipotesi, se avverso l'esclusione dallo stato passivo, o l'ammissione a titolo di restituzione di indebito, penda giudizio di opposizione di prossima definizione, si potrà attendere la decisione del Tribunale e quindi procedere, laddove l'opposizione sia accolta e purché il provvedimento non sia impugnato con ricorso per cassazione, con le modalità stabilite al successivo punto 4; diversamente (e quindi sia nel caso in cui la decisione del Tribunale sull'opposizione non sia prevedibile come prossima, sia in quello di proposizione di ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento dell'opposizione, sia, infine, in quello di rigetto dell'opposizione), occorre procedere come indicato al precedente punto 2;

4. Nell'ipotesi in cui, invece, il credito della banca garantita sia stato ammesso allo stato passivo, il curatore procederà:

a) a richiedere al Gestore la documentazione necessaria ai fini della rettifica dello stato passivo, all'uopo assegnando un termine congruo; segnatamente: i) la prova del pagamento in favore del soggetto garantito; ii) la richiesta del finanziatore di concessione e quella di attivazione della garanzia con i relativi allegati; iii) l'istruzione della pratica da parte del gestore;

b) a verificare la validità ed efficacia della garanzia, sulla base della documentazione trasmessa e tenuto conto delle Disposizioni operative e delle norme di legge vigenti al momento della concessione della stessa;

5. Il curatore provvederà quindi, previa comunicazione al GD delle ragioni della propria determinazione, alla rettifica dello stato passivo o al diniego della stessa, dandone comunicazione al Gestore ed ai creditori nel caso in cui si dia luogo alla rettifica, ovvero al Gestore ed alla o alle banche garantite nel caso di rigetto, in entrambi i casi avvertendoli della possibilità di proporre reclamo entro otto giorni dal ricevimento della comunicazione ai sensi dell'art 36 l.fall. o 133 CC.II.

Si precisa che le indicazioni che precedono valgono per le posizioni che non siano già state trattate secondo quanto indicato nella precedente circolare del 24 novembre 2025, e segnatamente per quelle per le quali sia stata già disposta, o negata, la rettifica dello stato passivo; ovviamente, peraltro, qualora le incombenze di cui alle lett. a) e b) del punto 4 siano state già compiute, basterà procedere secondo quanto previsto al punto 5.

Si ribadisce, infine, che, come già osservato con la predetta circolare, la verifica della corretta valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore deve essere compiuta, in via generale, dal curatore, in quanto funzionale alla segnalazione di eventuali responsabilità penali (nello specifico, ad es., in relazione ai reati di cui agli art. 316 ter o 640 bis c.p., ovvero di cui all'art. 323, lett c) o d), CCII o all'art. 331 CCII) nonché per le valutazioni in ordine al possibile esercizio di azioni risarcitorie per abusiva concessione di credito; è dunque opportuno che essa sia compiuta sin dalla fase di predisposizione del progetto di stato passivo;

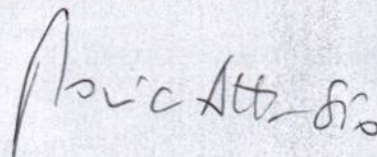
Si dispone la pubblicazione della presente circolare nel sito del Tribunale e la comunicazione della stessa al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e degli

Esperti Contabili di Verona ed al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona,
con preghiera di diffusione agli iscritti, nonché alla Cancelleria "fallimentare"

Verona, 21 settembre 2026

Il Presidente della Seconda Sezione Civile

Dott.ssa Monica Attanasio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Attanasio". The signature is written in a cursive, flowing style.